

N. 8623/21 R.G. notizie di reato

N. 872/23 Reg. Sent.

N. 599/23 R.G. G.I.P.

Data del Deposito _____

Data di Irrevocabilità: _____

N. _____ Reg. Esec.

N. _____ Reg. Rec. Crediti

Iscrizione al SIC il _____



TRIBUNALE DI MONZA

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le Indagini Preliminari, dott. Elena SECHI,
in camera di consiglio, in data 7/07/2023, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

_____ nato il _____ in Nigeria, elettivamente domiciliato a Monza in
viaLe Cesare Battisti 38 presso lo studio del difensore di fiducia avv. Michele PIZZI del foro
di Milano

libero - assente

Assistito e difeso dall'**avv. PIZZI Michele del Foro di Milano**, con studio a Monza in Via
Cesare Battisti n. 38 – di fiducia;

IMPUTATO

del delitto di cui all'art. 7, co. 1, D.L. 29 gennaio 2019, n. 4 perché, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'art.3 della citata legge(c.d. reddito di cittadinanza), nella domanda presentata all'INPS in data 01/03/2021, dichiarava falsamente di essere residente in Italia da più di 10 anni, riscuotendo così senza averne diritto l'importo totale di euro 2.400,00.

In Monza il 01.03.2021

Conclusioni delle parti

Il Pubblico Ministero e la difesa chiedono sentenza di non luogo a procedere.

Motivi della decisione

Emerge dagli atti che in data 1.03.2021 l'imputato ha presentato domanda di reddito di cittadinanza, con l'assistenza della Unione delle Comunità Africane in Italia, ente attraverso il quale era stato assistito anche in relazione alla riconoscimento della protezione sussidiaria.

Con l'ausilio di tale Ente è stata quindi inoltrata la domanda, nella quale veniva dichiarata la sussistenza del requisito della residenza in Italia *in Italia da dieci anni*.

E' indubbia la materialità dei fatti per cui si procede: invero, alla data di presentazione della domanda l'imputato non risiedeva *formalmente* sul territorio italiano, avendo potuto ottenere l'iscrizione all'anagrafe dal 24/05/2016.

Tuttavia, tali circostanze di fatto - di per sé indiscutibili - non danno di per sé idonea dimostrazione dell'elemento soggettivo: si rileva infatti che l'imputato è regolarmente presente sul territorio italiano dal 2015, come unitamente dimostrano le circostanze illustrate nel provvedimento con il quale è stata riconosciuta allo stesso la protezione sussidiaria in data 14/02/2018; tale circostanza induce a ritenere possibile che il richiedente non intendesse consapevolmente dichiarare una circostanza non rispondente al vero, affidandosi all'ente che per suo conto ha inoltrato la richiesta, pur conoscendo le sue condizioni soggettive e senza comunicargli alcunchè sulla necessaria sussistenza di tale ulteriore requisito. L'imputato - non madrelingua italiana - si è peraltro fatta assistere da un Ente nella compilazione della domanda per il reddito di cittadinanza, presumibilmente proprio con l'intento di evitare errori di questo genere.

Difetta la possibilità di formulare una ragionevole previsione di condanna in un giudizio ordinario e, pertanto, si impone una pronuncia di non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

visto l'art. 425 c.p.p.

DICHIARA

non luogo a procedere nei confronti di
il fatto non costituisce reato.

in relazione al reato ascritto perché

Riserva il deposito della motivazione in trenta giorni

Così deciso in Monza, il 7/07/2023

Il Giudice per le Indagini Preliminari
dott. Elena SECHI

Depositata in Cancelleria in pari data.

IL FUNZIONARIO
Dott.ssa *Mancosine Poltaw*

